



COMUNE CAPOFILA SAN GIORGIO DEL SANNIO

***REGOLAMENTO CONTABILE PER LA GESTIONE DEL
FONDO UNICO DI AMBITO
(F.U.A.)***

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente regolamento sono i rapporti finanziari e contabili derivanti dalla gestione del Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale B2.

I Comuni dell’Ambito hanno scelto quale forma di associazione intercomunale la convenzione (ex art. 30 D. Lds. 267/00), la quale prevede la gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi attraverso la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile.

Art. 2 – Comune Capofila e Comuni associati

Il Comune di San Giorgio del Sannio è il Comune capofila dell’Ambito territoriale per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali.

Al Comune capofila è riconosciuto il ruolo di coordinamento, raccordo e di gestione.

I servizi individuati nel Piano di Zona sono gestiti a livello sovra-comunale dall’Ente capofila San Giorgio del Sannio per conto degli Enti associati.

Art. 3 – Fondo Unico d’Ambito

Il Fondo Unico d’Ambito costituisce l’insieme delle fonti di finanziamento previste dalla normativa disettore per l’attuazione del piano di zona.

Il Fondo Unico d’Ambito è costituito dalle seguenti risorse finanziarie:

- Fondo Sociale Regionale (FSR);
- fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC);
- fondi UE assegnati all’Ente Capofila perché destinati alla gestione dei servizi comuni previsti nel Piano Sociale di Zona;
- fondi della compartecipazione dell’utenza ai costi dei servizi e degli interventi associati;
- altre risorse (A), provenienti dai finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati;
- fondi Asl finalizzati a realizzare l’integrazione socio-sanitaria.

Art. 4 – Fondi nazionali e regionali

I fondi nazionali e regionali, confluenti nel Fondo Sociale Regionale, sono assegnati al Comune Capofila, il quale effettua la relativa gestione direttamente secondo quanto concordato negli atti di programmazione.

Il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato all’esecuzione dei servizi associati nell’Ambito territoriale.

Le risorse di cui al suddetto fondo sono trasferite al Comune Capofila e quest’ultimo, in base agli accordi sottoscritti per la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali, attua unicamente gli interventi e i servizi previsti nel Piano di Zona.

Art. 5 – Fondi propri degli Enti Associati

I fondi propri dei Comuni associati per la realizzazione dei servizi/interventi previsti dal P.d.Z sono costituiti dalle risorse che gli stessi, secondo importi e misure concordati negli atti di programmazione, stanziavano nei rispettivi bilanci annuali in ossequio alle direttive regionali.

I Comuni in regime devono destinare al Fondo Unico d’Ambito risorse proprie in linea con la media degli stanziamenti per gli interventi socio assistenziali dell’ultimo triennio e comunque non inferiore non inferiore ai 7,00 euro per abitante.

L’Ente associato deve trasmettere all’Ente capofila le risorse preordinate al finanziamento della propria quota di compartecipazione.

Art. 6 – Risorse derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti

Le entrate derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti per i servizi/interventi comuni contribuiscono alla formazione del Fondo Unico d'Ambito.

Tali entrate sono incassate dal Comune Capofila per destinarle alle finalità previste dal Piano di Zona.

Art. 7 – Fondi A.S.L.

I fondi A.S.L. sono costituiti dalle risorse umane, strutturali e finanziarie della competente A.S.L. finalizzate a realizzare l'integrazione socio-sanitaria.

La gestione degli stessi è regolata da specifici provvedimenti concordati in sede di Coordinamento Istituzionale, nonché dalle indicazioni e prescrizioni impartite dalla Regione in merito all'attivazione e/o prosecuzione dei servizi in essere.

Art. 8 – Ufficio di Piano

L'Ufficio di Piano è una struttura tecnica intercomunale finalizzata alla programmazione sociale e all'attuazione del Piano di Zona.

L'Ufficio di Piano è un gruppo di lavoro multidisciplinare e multiprofessionale con specifiche funzioni di elaborazione, attuazione della programmazione, di gestione, di amministrazione e di valutazione del Piano di Zona territoriale.

L'Ufficio di Piano è dotato di autonomia gestionale, funzionale ed organizzativa; svolge le funzioni mediante l'assunzione di determinazioni del Coordinatore ed è soggetto a valutazione da parte di apposito COLLEGIO DI VIGILANZA.

Art. 9 – Risorse Ufficio di Piano

Per il funzionamento dell'Ufficio sono destinate risorse del Fondo Unico d'Ambito nella misura massima del 10% del totale delle risorse gestite in maniera associata.

Art. 10 – Servizio di Tesoreria

Le risorse costituenti il Fondo Unico d'Ambito sono trasferite alla Tesoreria del Comune Capofila e devono intendersi quali fondi vincolati alle attività del Piano di Zona da iscriversi nel bilancio del medesimo Comune.

Il Comune Capofila deve provvedere alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa connesse alla gestione del Piano, provvedendo al termine di ciascuna annualità alle operazioni di rendicontazione. I fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC) devono essere trasferiti all'Ente Capofila mediante accredito sul conto dedicato presso la Tesoreria del Comune Capofila con modalità concordate all'interno del Coordinamento Istituzionale.

Art. 11 – Gestione

L'Ufficio di Piano, dotato di autonomia gestionale ed organizzativa, svolge le proprie funzioni anche attraverso la predisposizione di Provvedimenti, proposte di delibere e Determinazioni Dirigenziali, in attuazione delle attività del COORDINATORE.

Detti atti / provvedimenti / proposte di delibere a cura del Coordinatore vengono inviati al Responsabile del competente Settore /Area del Comune Capofila ai fini della loro adozione – previa apposizione dei pareri e/o visti di regolarità tecnica e contabile (del Responsabile del Settore Finanziario del Comune Capofila, di cui la Convenzione espressamente si avvale).

Il Comune di SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) viene individuato come Ente Capofila preposto alla gestione contabile delle funzioni affidate all'Ufficio di Piano.

L'Ufficio di Piano dotato di autonomia locale e organizzativa, svolge le proprie funzioni anche attraverso la predisposizione di provvedimenti, proposte di delibere e determinazioni dirigenziali in attuazione delle attività del coordinatore.

Detti atti / provvedimenti / proposte di delibere a cura del coordinatore vengono inviati al responsabile del competente settore / area del Comune Capofila ai fini della loro adozione previa opposizione dei pareri e/o visti di regolarità tecnica e contabile (del responsabile del settore finanziario del Comune capofila, di cui la convenzione espressamente si avvale).

Si rimanda gli artt. 3 e 9 della Convenzione.

Art. 12 – Rendicontazione

Al termine di ciascuna annualità del Piano di Zona, l'Ente Capofila deve provvedere alle operazioni di rendicontazione relative alla gestione del Fondo d'Ambito.

La rendicontazione dei fondi nazionali e regionali (FSR), dei fondi provenienti dall'UE, e delle altre risorse avviene, nel rispetto delle indicazioni, della modulistica e dei tempi stabiliti dalle rispettive Amministrazioni che hanno disposto il trasferimento dei finanziamenti.

Il rendiconto finanziario, unitamente alla relazione sulla gestione a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano, è predisposto dal Comune capofila e approvato dal Coordinamento Istituzionale entro il termine del semestre successivo.

La deliberazione di approvazione è trasmessa a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano agli Enti associati entro il trimestre successivo.

Art. 13 – Responsabile contabile dell'Ambito

Il Coordinatore unitamente ai componenti dell'UdP per l'Ambito Territoriale:

- ✓ curano i rapporti con i Responsabili del Settore Finanziario degli Enti Associati, nonché con i referenti degli Enti sovra ordinati all'Ambito Territoriale;
- ✓ predispongono tutti gli atti finanziari per la rendicontazione delle risorse del Piano, congiuntamente ai responsabili contabili degli Enti rientranti nell'Ambito B2.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute negli atti di programmazione approvati dal Coordinamento Istituzionale.

APPROVATO CON VERBALE DI C.I. N. 17 DELL' 11/09/2013